



Verbale riunione del 21/03/19 della Commissione regionale di verifica dei requisiti per l'iscrizione all'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in materia di Acustica Ambientale istituita con Delibera di Giunta Regionale n°776/2016 e costituita con D.P.G.R. n°145/2016

Il giorno 21 marzo 2019 alle ore 15,00 presso la stanza riunioni/videoconferenze n°323, primo piano, sede regionale di piazza Vittorio Emanuele II n°26 di Pisa, appositamente messa a disposizione del Settore "Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti" della Regione Toscana, si è riunita la Commissione, costituita con D.P.G.R. n°145 del 06 ottobre 2016, allo scopo di esaminare le richieste di inserimento nell'Elenco Regionale dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale.

..... omissis

Per quanto concerne le "varie ed eventuali" del punto 3 all'ordine del giorno, relativamente ai corsi formativi, in relazione alle richieste pervenute per vie brevi al competente Settore regionale, in merito alla possibilità di effettuare **formazione pratica in affiancamento** mediante corsi organizzati da soggetti idonei alla formazione, si ritiene che gli stessi possano essere svolti seguendo gli indirizzi a suo tempo predisposti dalla Regione Toscana in materia.

Saranno ritenuti, quindi, validi per la maturazione di un anno di affiancamento i corsi strutturati realizzati da ente idoneo alla formazione che consentiranno ai diplomati in materie tecniche di svolgere sotto la guida di T.C.A. 15 settimane di attività formativa sul campo. Tale attività dovrà prevedere:

- l'effettuazione di misure sia in interno che in esterno,
- l'elaborazione di dati e la predisposizione di apposita relazione tecnica, con supervisione finale da parte di T.C.A. affiancante;
- altre attività previste negli indirizzi a suo tempo forniti dalla Regione Toscana in materia di affiancamento.

Le attività pratiche dovranno quindi riguardare l'acustica ambientale, l'acustica edilizia l'acustica in ambiente lavorativo per la valutazione dell'esposizione dei lavoratori, che non potrà costituire più di un terzo della formazione acquisita.

In analogia a quanto previsto per la formazione per le attività di laboratorio dei corsi abilitanti T.C.A. non deve essere superato il numero di 6 discenti per ogni T.C.A. affiancante.

Nella domanda di riconoscimento da inoltrare preventivamente al competente Settore regionale il richiedente dovrà indicare da chi sarà costituito il corpo docente, fornendo i relativi curriculum, che dovranno attestare che trattasi di T.C.A. di provata esperienza.

Unitamente alla richiesta di riconoscimento dovrà essere prodotto un crono-programma di massima delle attività formative svolte al chiuso, eventuali modifiche e/o integrazioni, in merito a tempi e luoghi di svolgimento, potranno essere comunicate successivamente purché con un preavviso di almeno due settimane rispetto all'attuazione prevista; la Commissione esaminatrice valuterà poi la congruità finale dell'ultima proposta formativa presentata.

Con lo stesso preavviso di almeno due settimane rispetto all'inizio del corso, dovrà essere comunicato l'elenco degli iscritti; detti iscritti dovranno poi risultare in apposito registro, di cui il responsabile del corso ha l'obbligo di dotarsi e mantenere a disposizione per l'effettuazione di eventuali controlli; nel registro dovranno essere riportati i nominativi dei discenti presenti, sia all'inizio che alla fine delle diverse attività di affiancamento, svolte sia in interno che in esterno.



Per ciascuna attività svolta il discente dovrà essere coinvolto nell'elaborazione di un documento conclusivo, eventualmente predisposto anche in maniera autonoma dallo stesso, ma concluso sotto il controllo e l'approvazione del T.C.A. affiancante.

Detto documento, secondo quanto previsto dal Decreto 16 Marzo 1998 (Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico), dovrà contenere il rapporto di cui all'allegato D, dove sarà riportato tra l'altro l'elenco completo di tutti i discenti affiancati presenti alle misure, associati al nominativo del TCA che ha effettuato l'affiancamento.

La mancata presenza del discente anche a parte dell'attività formativa svolta associata all'attività, inclusa quella effettuata in aula, precluderà l'inserimento del suo nominativo nell'elenco suddetto e la contestuale attribuzione dell'attività in affiancamento in questione.

A fine corso il soggetto formatore dovrà comunicare un riepilogo formale delle diverse attività in affiancamento svolte in modo completo da ogni singolo iscritto, riportando il numero complessivo dei giorni ad esse riconducibili.

Per quanto concerne la successiva presentazione delle domanda di riconoscimento della qualifica di T.C.A. da parte del discente che ha ultimato il percorso formativo previsto dalla vigente normativa, relativamente alla documentazione di supporto ritenuta necessaria, si continua a ritenere valide le regole precedentemente fissate per l'attestazione dell'attività di affiancamento svolta.

..... omissis